



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice ALOISIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 DICEMBRE 2024

Delega al Governo per l’introduzione dell’educazione alla relazione e ai sentimenti nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

ONOREVOLI SENATORI. – Viviamo in un'epoca caratterizzata dal perdurare di alcuni effetti generati dall'emergenza da Covid-19, nonché dall'intensificarsi dei conflitti bellici, al netto di una crisi economica che grava sempre più su gran parte dei cittadini, con un disagio crescente per i nostri giovani, costantemente bombardati da stimoli esterni e sottoposti a sollecitazioni d'ogni genere e pressioni sociali.

Al manifestarsi di sfide educative sempre più cogenti nella vita quotidiana, noi riteniamo che si renda necessario introdurre l'«educazione alla relazione e ai sentimenti» nelle scuole quale strumento essenziale per aiutare gli studenti a comprendersi, a comprendere i propri compagni e ad affrontare la complessità della vita. Infatti le relazioni interpersonali tra i membri della specie umana abbracciano – sia da un punto di vista etico sia scientifico – emozioni e sentimenti, tenendo presente, come sostenuto da Zygmunt Bauman, che «Le emozioni passano, i sentimenti vanno coltivati».

Le emozioni primarie (gioia, tristezza, rabbia, paura, disgusto e sorpresa) sono presenti in tutti i mammiferi, mentre negli esseri umani le emozioni primarie si mescolano dando origine a emozioni più complesse, chiamate emozioni secondarie, o sociali, come il senso di colpa, l'invidia e la vergogna, che risentono dei condizionamenti culturali dell'ambiente sociale in cui si vive.

Occorre una formazione che aiuti i bambini e gli adulti a riconoscere le forze che realmente li muovono (emozioni, istinti, e così via), forze che altrimenti rimangono loro sconosciute, per cui fanno risalire le

proprie azioni a forze motrici false o apparenti.

Si tratta di un approccio pedagogico-didattico che miri a conoscere meglio sia la vita interiore, il proprio mondo interno, sia, parimenti, quello esterno: che miri cioè a insegnare le competenze empatico-relazionali necessarie per comprendere ed esprimere i propri sentimenti e, di conseguenza, comprendere, evidenziare e rendere coscienti al meglio le proprie emozioni, verbalizzandole, chiamandole con il loro nome, in modo sano ed efficace, al fine di condurre una vita affettivamente più ricca e significativa.

Attraverso l'educazione alle relazioni, infatti, gli studenti imparano a sviluppare l'empatia necessaria a comprendere le emozioni e i sentimenti altrui, a mettersi nei panni dell'altro e, di conseguenza, a costruire relazioni più positive e a gestire in modo costruttivo i conflitti. Simili competenze sono fondamentali per il successo, non solo nella vita personale, ma anche nella sfera accademica e professionale. Pertanto, introdurre l'educazione a relazioni affettivamente più ricche nelle scuole italiane apporterebbe numerosi benefici.

In particolare, tali attività, condotte da educatori esperti, non devono riguardare solo l'insegnamento di competenze tecniche, ma concentrarsi anche sull'equilibrio della mente e del cuore. Perciò, le istituzioni hanno il dovere civico e morale di fornire agli studenti gli strumenti per conoscere, comprendere la realtà e comunicare i sentimenti delle proprie emozioni in modo sano ed empatico.

Più specificamente, quanto in oggetto è argomento di crescente interesse in tutto il mondo e numerosi Paesi europei hanno già

adottato metodologie diverse per integrare il loro sistema educativo. Gli approcci specifici all'educazione emotiva possono variare da Paese a Paese, perché sono il risultato di un processo culturale legato a usi e costumi.

Questi approcci includono la formazione dei docenti di tutte le diverse discipline, indispensabile per migliorare l'approccio didattico nell'ambito dell'educazione emotiva, soprattutto in epoca post-pandemica.

Inoltre, occorre conferire all'educazione alla relazione e ai sentimenti carattere di disciplina di area umanistica « trasversale », nei termini ora descritti, tale da rientrare a pieno titolo nel *curriculum* scolastico, affinché – all'interno del gruppo classe o in un determinato contesto, sia esso ridotto o allargato – si possano utilizzare con profitto materiali didattici dedicati (film, teatri, laboratori, seminari, gruppi di narrazione e di educazione reciproca) e organizzare attività pratiche, incoraggiando la partecipazione attiva degli studenti, in un confronto tra pari e senza pregiudizi o banalizzazioni.

Promuovere il benessere affettivo-relazionale degli studenti non solo migliora lo sviluppo individuale, ma contribuisce anche a creare un ambiente scolastico più inclusivo e coinvolgente. In generale, i Paesi europei che hanno adottato l'educazione emotiva nelle scuole hanno riscontrato sicuri benefici e un aumento del benessere personale complessivo.

Sotto questo profilo, i Paesi Bassi sono considerati pionieri nell'implementazione dell'educazione emotiva nelle scuole. Più specificamente, quest'ultima è considerata parte integrante del *curriculum* nazionale: gli studenti partecipano a lezioni strutturate che affrontano argomenti come lo sviluppo e il ruolo delle emozioni primarie e di quelle secondarie (sociali) nella filogenesi e ontogenesi dei membri della specie umana, la resistenza a forti emozioni negative, la comunicazione efficace per coltivare sentimenti

positivi ai fini dello sviluppo di una coscienza di specie.

Gli insegnanti sono formati in modo specifico, con una preparazione mirata, e vengono utilizzati materiali didattici dedicati.

Analogamente, anche la Svezia ha adottato l'educazione emotiva come parte del proprio *curriculum* scolastico, laddove l'obiettivo è sviluppare negli studenti una maggiore consapevolezza delle proprie e altrui emozioni. Vengono utilizzati metodi interattivi, come i gruppi di ricerca e intervento, gruppi di narrazione e di autoeducazione reciproca permanente.

Per quanto concerne la Finlandia, invece, notoriamente celebrata per la qualità della formazione, l'educazione emotiva è stata integrata nelle scuole. Invece di lezioni formali, si predilige la « creazione » di un ambiente scolastico. Soprattutto tutti i docenti devono condividere le proprie emozioni mettendosi in discussione e ponendo la propria esperienza al servizio del gruppo. Gli studenti apprendono l'empatia e la gestione delle emozioni attraverso esperienze pratiche e progetti di gruppo.

Nel Regno Unito l'educazione emotiva è chiamata PSHE (*Personal, Social, Health and Economic Education*). Quest'ambito di apprendimento copre una vasta gamma di argomenti, tra cui la salute mentale, le relazioni interpersonali e la consapevolezza emotiva. Gli studenti partecipano a lezioni strutturate e discussioni guidate e vengono incoraggiati a esplorare e riflettere sulle proprie emozioni. È importante sottolineare che queste rappresentano solo alcune fra le esperienze di Paesi europei nell'implementazione dell'educazione emotiva nelle scuole.

Molti altri Paesi europei, come la Norvegia, la Danimarca, la Germania e la Spagna, stanno lavorando attivamente per integrare l'educazione emotiva nel proprio sistema educativo. In generale, i Paesi europei che hanno adottato l'educazione emotiva nelle scuole hanno riscontrato benefici, come, in

rapida sintesi, un miglioramento dei rapporti interpersonali, una diminuzione dei comportamenti problematici degli studenti, una maggiore consapevolezza di sé e degli altri, una migliore gestione dello stress e un aumento del benessere emotivo complessivo degli studenti. Inoltre, l'educazione emotiva viene spesso correlata a una maggiore motivazione e successo accademico degli studenti.

Ed è piuttosto singolare che, in un Paese come l'Italia dove ogni giorno avviene un femminicidio, uno stupro, un episodio odioso di bullismo (o, da ultimo, sempre più frequentemente, come riporta la cronaca nera, un omicidio tra minorenni armati di pistola), non si riesca a promuovere l'educazione alla relazione e ai sentimenti nelle scuole, ovvero - come sin qui descritto - tutto ciò che possa aiutare i ragazzi a una presa di coscienza consapevole, a una cittadinanza responsabile, condivisa e solidale, alla capacità di sapersi relazionare con l'altro da sé.

Questo significa che, quando si insegna ai nostri giovani ad affrontare le sfide affettivo-relazionali si costruiscono le basi per una società partecipata, solidale e rispettosa dell'altro, perché l'empatia e la comprensione reciproca devono tornare a essere elementi centrali nel nostro villaggio globale. Ma anche, e soprattutto, per non passare con indifferenza attraverso i giorni della nostra vita.

È necessaria una collaborazione stretta e sinergica tra scuole, famiglie e comunità per garantire che l'educazione alle relazioni em-

patiche sia integrata in modo efficace nel sistema educativo, quale risultato dell'interazione tra il mondo scolastico e la vita quotidiana. Inoltre, si rende altresì necessario fornire un supporto pedagogico specifico per la formazione degli insegnanti affinché possano integrare e perfezionare efficacemente questi insegnamenti nel tessuto scolastico ed evitare con cura l'etichettamento e la semplificazione marginalizzante, nonché il rispetto della *privacy* dei minori coinvolti.

Ricordiamoci che tutte le attività terapeutiche, in quanto interventi sanitari, sono sottoposte alle normative nazionali, che ne prevedono i consensi degli interessati e le autorizzazioni dei genitori o tutori.

Più in dettaglio:

con l'articolo 1 si delega l'Esecutivo ad adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi per l'introduzione dell'educazione alle relazioni empatiche nelle scuole;

l'articolo 2 stabilisce principi e criteri direttivi della delega. In particolare, il Governo è delegato a implementare l'educazione alle relazioni e ai sentimenti nelle scuole italiane, anche attraverso l'istituzione di un fondo per l'aggiornamento degli insegnanti affinché siano in grado di insegnare competenze emotive e sociali ai loro studenti;

l'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie relative alla delega, mentre gli articoli 4 e 5 recano la clausola di salvaguardia e l'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità della delega)

1. Al fine di prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito familiare, scolastico e sociale, che possa determinare comportamenti a rischio, quali bullismo, cyberbullismo o qualsiasi forma di prevaricazione, nonché qualificare l'offerta scolastica ed educativa, favorendo il pieno sviluppo della persona umana attraverso l'educazione al reciproco rispetto, all'empatia e alla soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi volti a introdurre l'educazione alla relazione e ai sentimenti nelle scuole, quale disciplina curricolare obbligatoria affinché, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione, le istituzioni scolastiche d'ogni ordine e grado possano, in particolare:

a) promuovere progetti-obiettivo specifici, ovvero percorsi formativi che volgano a un corretto sviluppo degli affetti, delle emozioni e dell'intelligenza relazionale ed empatica;

b) usufruire di un incremento del monte ore scolastico, pari ad almeno un'ora settimanale, finalizzato all'insegnamento frontale dell'educazione alla relazione e ai sentimenti da coltivare;

c) avvalersi di un fondo da istituire per l'aggiornamento del corpo docente, per va-

lorizzare e raffinare le competenze necessarie per l'insegnamento dell'educazione alla relazione e ai sentimenti nonché per promuovere sperimentazioni di nuove competenze culturali e trasversali rivolte al gruppo classe.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e con gli altri Ministri competenti per materia. Gli schemi dei decreti legislativi, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. In mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione, che è trasmessa alle Camere, nella quale sono indicati gli specifici motivi per cui l'intesa non è stata raggiunta. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, a seguito dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari, qualora non intenda conformarsi all'intesa raggiunta nella Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni della difformità dall'intesa. La Conferenza unificata assume le conseguenti determinazioni entro il

termine di quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Qualora, anche a seguito delle determinazioni della Conferenza unificata di cui al periodo precedente, il Governo non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, assicura piena collaborazione con le regioni e gli enti locali e si avvale del supporto dell'Unione delle province d'Italia, dell'Associazione nazionale comuni italiani, dell'Associazione nazionale comuni isole minori, sentite le associazioni di categoria direttamente interessate.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 2 e con la procedura di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi della delega)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) implementare l'educazione alla relazione e ai sentimenti nelle istituzioni scolastiche italiane d'ogni ordine e grado, quale approccio didattico finalizzato a fornire agli

studenti le competenze necessarie per comprendere, esprimere e comunicare i sentimenti e le proprie emozioni in modo sano ed efficace, nonché per favorire lo sviluppo interpersonale e relazionale;

b) aumentare il monte ore scolastico nella misura di un'ora aggiuntiva settimanale da utilizzare per l'introduzione dell'educazione alla relazione e ai sentimenti, quale disciplina curricolare senza valutazioni formali o in termini di voto;

c) disciplinare l'introduzione dell'educazione alla relazione e ai sentimenti, sulla base delle migliori pratiche adottate dagli Stati membri dell'Unione europea e provvedere al coordinamento delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa europea;

d) promuovere e sostenere attività didattiche aggregative, quali laboratori teatrali, dibattiti, gruppi di ricerca e intervento, gruppi di narrazione e di ascolto, al fine di identificare e condividere le emozioni;

e) promuovere gruppi di lettura, eventi dedicati alla lettura ad alta voce di testi letterari e cineforum, coinvolgendo gli studenti in attività pratiche e incoraggiando la loro partecipazione attiva;

f) prevedere che il riparto delle risorse stanziate tenga conto dei tassi di abbandono scolastico e di povertà educativa relativi alle singole aree o regioni;

g) provvedere, mediante l'istituzione di un apposito fondo:

1) all'aggiornamento o alla formazione continua del corpo docente;

2) al supporto alle istituzioni scolastiche per la formazione di cui al numero 1), nonché all'affiancamento al corpo docente del pedagogo e dell'educatore professionale socio-pedagogico, ai sensi dell'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

3) a un'equa retribuzione per l'insegnamento dell'educazione alla relazione e ai sentimenti;

4) al finanziamento di attività educative e pedagogiche collaterali guidate da pedagogisti ed educatori professionali socio-pedagogici, strettamente connesse all'insegnamento di educazione alla relazione e ai sentimenti.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 4.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compati-

bilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00